

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 gennaio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2005, n. 14.

Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 settembre 2005 n. 18-48/Leg.

Regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e seguenti modifiche (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento) Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2005, n. 26.

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico Pag. 10

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2005, n. 27.

Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e disposizioni transitorie Pag. 19

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 14.

Modifiche all'art. 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 15.

Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 «Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

Pag. 20

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 16.

Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla Misura 1 «Investimenti nelle aziende agricole» e alla Misura 2 «Insediamento dei giovani in agricoltura» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 17.

Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto.

Pag. 20

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 18.

Istituzione del servizio civile regionale volontario . Pag. 23

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2005, n. 59.

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2005, n. 60.

Anticipazione di cassa in favore dei comuni di Carrara e Massa e della provincia di Lucca per la sottoscrizione di aumento di capitale sociale nella Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a Pag. 27

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005, n. 34.

Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima.

Pag. 27

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2005, n. 19.

Disciplina del *referendum* statutario, della pubblicazione e della promulgazione dello Statuto Pag. 28

REGIONE TRENINO ALTO-ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2005, n. 14.

Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino Alto-Adige n. 32 del 9 agosto 2005)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La provincia autonoma di Trento promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio provinciale.

2. Per i fini previsti dal comma 1 la Provincia:

- a) valorizza il patrimonio di conoscenze generato dai soggetti che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione per favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico della realtà territoriale della provincia;
- b) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi attori della ricerca e innovazione operanti sul territorio, finalizzate alla costituzione di un coeso e armonico sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione, in grado di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale attraverso la creazione di alleanze e la definizione di rapporti di collaborazione e cooperazione;
- c) promuove iniziative volte all'innovazione del sistema produttivo locale, anche incentivando la sua collaborazione e cooperazione con il sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione.

Art. 2.

Oggetto

1. Questa legge disciplina:

- a) il sistema degli enti di ricerca del quale la provincia si avvale per le finalità previste dall'art. 1;
- b) gli strumenti per il sostegno, il governo e la valutazione dell'attività di ricerca e innovazione sul territorio;
- c) un quadro di cooperazione che agevoli la creazione di un sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione;
- d) un complesso di iniziative volte a favorire l'innovazione del sistema produttivo locale.

Art. 3.

Principi fondamentali

1. Questa legge e le azioni compiute in base ad essa sono ispirate ai principi di:

- a) apertura nazionale e internazionale del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione;
- b) coerenza tra le linee programmatiche di priorità del sistema della ricerca e il quadro della programmazione provinciale definito anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca;
- c) equilibrio fra ricerca orientata all'innovazione e ricerca di base;
- d) organizzazione dell'attività di ricerca per progetti, che favorisca la creazione di masse critiche di risorse attorno ad essi;
- e) centralità del monitoraggio e della valutazione della ricerca quali elementi chiave del sistema;
- f) distinzione fra funzioni di indirizzo politico-strategico e funzioni di governo autonomo della ricerca nel rispetto della libertà di quest'ultima;
- g) distinzione tra organi di governo e organi di consulenza scientifica;
- h) semplicità, funzionalità ed economicità nell'organizzazione delle attività di ricerca;
- i) coinvolgimento dei ricercatori nel governo degli enti;
- j) trasparenza amministrativa e nella comunicazione dei risultati;
- k) valorizzazione economica dei risultati della ricerca, anche a vantaggio del personale che ha contribuito al loro raggiungimento;
- l) cooperazione e interazione positiva fra le diverse aree della ricerca e fra queste e il sistema delle imprese, nel rispetto della reciproca indipendenza;
- m) incentivazione all'innovazione del sistema delle imprese locali, quale strumento principale per accrescerne la competitività;
- n) promozione di iniziative di carattere imprenditoriale basate sulla creazione di nuova conoscenza e sul suo sfruttamento.

Art. 4.

Sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione

1. La provincia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel settore della ricerca e dell'innovazione, promuove la creazione di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca, in aperta e costante interazione con il livello nazionale e internazionale, nonché con tutti i soggetti rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale inoltre, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel campo dell'economia, promuove la creazione delle condizioni di contesto più favorevoli allo sviluppo di un sistema dell'innovazione finalizzato a rendere il sistema produttivo locale più competitivo, in virtù di una capacità diffusa delle proprie realtà produttive di trarre vantaggio dai cambiamenti indotti dalla tecnologia e dal progresso della conoscenza.

2. Concorrono a perseguire le finalità del comma 1:

- a) l'Università degli studi di Trento;
- b) la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach, costituite secondo quanto previsto dal capo II;
- c) le agenzie della provincia, anche prive di personalità giuridica, e gli enti funzionali a ordinamento provinciale che operano nel campo della ricerca e della cultura, nonché, per le attività rilevanti ai fini dello sviluppo provinciale, il Parco nazionale dello Stelvio e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
- d) le imprese e gli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale;
- e) l'Agenzia per lo sviluppo S.p.a.

*Capo II*COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER
E DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH*Sezione I*

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Art. 5.

Costituzione e scopi della fondazione Bruno Kessler

1. La provincia promuove la costituzione di una fondazione denominata «Fondazione Bruno Kessler», quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge è riconosciuta alla fondazione la personalità giuridica di diritto privato.

2. La fondazione promuove, realizza e sviluppa la ricerca in settori d'interesse per lo sviluppo provinciale e svolge la propria attività con l'obiettivo di conseguire risultati in grado di ottenere il riconoscimento a livello nazionale e internazionale del sistema Trentino della ricerca e dell'innovazione.

3. La fondazione svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e a utilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale. La fondazione, in particolare, è tenuta a dare rilievo all'attività di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello economico e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche, anche in sede locale.

La fondazione ha sede legale a Trento.

Art. 6.

Soci e fondo di dotazione

1. Alla fondazione Bruno Kessler possono partecipare in qualità di soci fondatori, oltre alla provincia, enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali, che ne condividono le finalità.

2. Il fondo di dotazione della fondazione Bruno Kessler è costituito da beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci all'atto della costituzione della fondazione o successivamente, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 7.

Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie al fondo di dotazione della fondazione

1. Per i beni immobili dell'Istituto Trentino di cultura si applica quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche per i beni mobili e le attrezzature.

2. La provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione:

a) i beni mobili e immobili già di proprietà o in uso dell'istituto Trentino di cultura e ulteriori beni funzionali all'attività della fondazione;

b) una dotazione finanziaria stabilita dalla legge finanziaria.

Art. 8.

Statuto

1. Il Presidente della provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2. Ai fini dell'elaborazione del primo statuto della fondazione la provincia assicura il coinvolgimento dei soggetti definiti soci dall'art. 3 dell'allegato (Statuto dell'Istituto Trentino di cultura) alla legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, istitutiva dell'istituto Trentino di cultura. La deliberazione della giunta provinciale che autorizza il Presidente della provincia alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ai sensi del comma 1 è approvata previo parere dei soci dell'istituto da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Lo statuto della fondazione, nel rispetto di questa legge, prevede:

a) l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

b) la competenza della provincia, quale socio fondatore, a nominare la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione, dei quali uno designato dalle minoranze del consiglio provinciale, e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione;

c) la riserva agli enti pubblici soci della fondazione della nomina dei due terzi dei componenti del consiglio d'amministrazione, inclusi quelli spettanti alla provincia;

d) la riserva di uno dei componenti del consiglio d'amministrazione a un soggetto designato dal personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale anche facenti parte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali; in prima applicazione e fino alla designazione da parte del personale del predetto componente, il consiglio d'amministrazione si intende comunque costituito in presenza degli altri componenti;

e) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;

f) l'adozione di un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

g) che la fondazione cooperi con gli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca;

h) che la fondazione invii alla provincia copia della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo annuale approvata dal consiglio d'amministrazione;

i) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

j) l'obbligo di organizzare l'attività della fondazione per progetti, assegnando una priorità alla ricerca interdisciplinare;

k) l'obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della notizia dell'avvenuta costituzione della fondazione, un progetto di riorganizzazione delle strutture di ricerca a essa conferite o che essa intende costituire nell'arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni dei rappresentanti dei ricercatori e del restante personale; la fondazione Bruno Kessler può far uso delle denominazioni già utilizzate dall'Istituto Trentino di cultura e dalle sue articolazioni organizzative;

l) la restituzione alla provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

4. Lo statuto prevede che la fondazione, per svolgere le sue attività, possa stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti o istituti pubblici o privati, costituire e partecipare a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica, nel rispetto delle finalità indicate dallo statuto.

5. Lo statuto prevede che le modifiche ad esso apportate sono approvate dal consiglio d'amministrazione, con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

6. La fondazione può partecipare a bandi di ricerca adottati dalla provincia ai sensi dell'art. 22, dallo Stato, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la fondazione è riconosciuta quale ente di ricerca regionale.

7. Per perseguire i propri fini la fondazione può svolgere attività commerciale in forma d'impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali e dell'art. 14. In questi casi la fondazione può richiedere i finanziamenti previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

Sezione II

FONDAZIONE EDMUND MACH

Art. 9.

Costituzione e scopi della fondazione Edmund Mach

1. La provincia e l'Istituto agrario di San Michele all'Adige promuovono la costituzione di una fondazione denominata «Fondazione Edmund Mach», quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge è riconosciuta alla fondazione la personalità giuridica di diritto privato.

2. La fondazione promuove, realizza e sviluppa attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, d'istruzione e formazione nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio. Inoltre, in coerenza con le finalità istituzionali dei servizi provinciali, dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, nonché del Museo tridentino di scienze naturali, favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e d'informazione sull'ecosistema naturale alpino, nonché attività di studio e di proposta per la conservazione e il recupero di aree a vocazione naturalistica. Svolge la sua attività con attenzione a usarne i risultati a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale.

3. La fondazione ha sede legale a San Michele all'Adige.

4. Per perseguire le finalità indicate da quest'articolo l'atto costitutivo prevede che la fondazione svolga, tra l'altro, le attività e i servizi di seguito indicati:

- a) ricerca;
- b) sperimentazione scientifica;
- c) assistenza e consulenza tecnica e socio-economica;
- d) istruzione e formazione rientrante nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, alta formazione professionale, formazione a carattere universitario e post-universitario, educazione e formazione permanente, nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, nel rispetto delle disposizioni previste per il riconoscimento delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statali;
- e) contabilità agraria e analisi della gestione aziendale, analisi chimico-agrarie e monitoraggio ambientale.

Art. 10.

Soci e fondo di dotazione

1. Alla fondazione Edmund Mach possono partecipare in qualità di soci fondatori, oltre alla provincia e all'Istituto agrario di San Michele all'Adige, enti, istituzioni e imprese pubbliche e private, provinciali, nazionali e internazionali, che ne condividono le finalità.

2. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito da beni immobili e mobili e da dotazioni finanziarie conferite dai soci all'atto della costituzione della fondazione o successivamente, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 11.

Autorizzazione al conferimento di risorse strumentali e finanziarie al fondo di dotazione della fondazione

1. Per i beni immobili dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige e del Centro di ecologia alpina Viotte del Monte Bondone si applica quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche per i beni mobili e le attrezzature.

2. La provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione, in corrispondenza con le funzioni ad essa progressivamente trasferite:

- a) i beni mobili e immobili già di proprietà o in uso dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige e del Centro di ecologia alpina Viotte del Monte Bondone e ulteriori beni funzionali all'attività della fondazione;
- b) una dotazione finanziaria stabilita dalla legge finanziaria.

Art. 12.

Statuto

1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione provvedendo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.

2. Lo statuto della fondazione è adottato nel rispetto di questa legge e prevede:

a) l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;

b) l'articolazione della struttura organizzativa della fondazione;

c) la competenza della provincia, quale socio fondatore, a nominare i componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione; nell'effettuazione delle predette nomine:

1) un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione delle minoranze del consiglio provinciale;

2) un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione del personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale anche facenti parte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali; in prima applicazione e fino alla designazione da parte del personale del predetto componente, il consiglio d'amministrazione si intende comunque costituito in presenza degli altri componenti;

3) un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione dell'Unione diplomatici Istituto agrario San Michele all'Adige (UDIAS) in rappresentanza degli allievi ed ex allievi;

4) due terzi dei componenti del consiglio d'amministrazione sono individuati su designazione degli organismi rappresentativi a livello provinciale delle cooperative di produzione agricola e delle organizzazioni professionali agricole;

d) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;

e) l'adozione di un programma pluriennale di attività, aggiornato annualmente;

f) le modalità e le procedure per assicurare la coerenza dell'attività della fondazione con la programmazione provinciale;

g) l'obbligo di presentare annualmente alla giunta provinciale una relazione sull'attività svolta;

h) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;

i) l'obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data prevista dall'art. 29, comma 3, un progetto di riorganizzazione delle strutture a essa conferite o che essa intende costituire nell'arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni delle rappresentanze dei ricercatori e del restante personale; la fondazione Edmund Mach può far uso delle denominazioni già utilizzate dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige e dal Centro di ecologia alpina Viotte del Monte Bondone e dalle loro articolazioni organizzative;

j) la restituzione alla provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.

3. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 8.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13.

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La provincia concorre con le fondazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative alla stipula di un'intesa riguardante l'individuazione dei contratti collettivi applicabili al personale ricercatore, insegnante e amministrativo dipendente delle fondazioni, mantenendo l'anzianità maturata negli enti di provenienza, nei pieno rispetto della raccomandazione 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.

Art. 14.

Bilanci

1. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435-bis del codice civile, in quanto compatibili, e sono approvati dal consiglio d'amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

2. Le fondazioni, anche quando non esercitano attività commerciale, tengono i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del codice civile. Se esercitano attività commerciali sono tenute alla separazione contabile delle attività.

Art. 15.

Rinvio alla disciplina civilistica

1. Per quanto non espressamente previsto da questa legge la fondazione Bruno Kessler e la fondazione Edmund Mach sono disciplinate dal codice civile e dalle sue disposizioni d'attuazione.

2. Le fondazioni possono accettare donazioni, legati o eredità, con le modalità previste dall'art. 473 del codice civile.

Capo III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI FINANZIAMENTO E DI VALUTAZIONE

Art. 16.

Strumenti d'intervento della provincia per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione

1. La Provincia, in coerenza con il programma pluriennale della ricerca previsto dall'art. 18 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione mediante:

a) la stipulazione di accordi di programma con l'Università degli studi di Trento, la fondazione Bruno Kessler, la fondazione Edmund Mach e altri enti pubblici, secondo quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21;

b) l'adozione di bandi per il finanziamento dei progetti di ricerca previsti dall'art. 22, ai quali possono partecipare i soggetti indicati dall'art. 4, comma 2;

c) l'erogazione di agevolazioni per l'innovazione nell'ambito dell'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

2. Per conseguire le finalità di questa legge la provincia, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa statale adottata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e della normativa comunitaria in materia di accordi e d'intese di carattere internazionale, promuove la collaborazione fra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti nazionali e internazionali, anche mediante la sottoscrizione di accordi con governi locali per il finanziamento, la promozione, la valorizzazione e la divulgazione della ricerca scientifica. Gli accordi possono prevedere la realizzazione di attività di ricerca anche fuori dal territorio provinciale.

Art. 17.

Fondo unico per la ricerca

1. Per i fini dell'art. 1 è istituito, nell'ambito del bilancio provinciale, il fondo unico per la ricerca, alimentato da risorse della provincia.

2. Il fondo unico è destinato al finanziamento di programmi, progetti e accordi di ricerca scientifica e tecnologica ed è articolato in sezioni distinte per i fondi destinati agli accordi di programma di cui agli articoli 19, 20 e 21, per i fondi destinati al finanziamento dei bandi di ricerca previsti dall'art. 22, per quelli necessari ai sensi dell'art. 15, comma 2, nonché per quelli destinati ai progetti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

Art. 18.

Programma pluriennale della ricerca

1. Ai fini della programmazione coordinata degli interventi previsti dall'art. 16 la giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente e assicurando il coinvolgimento dei soggetti che si occupano di ricerca ed innovazione sul territorio provinciale, approva un programma pluriennale della ricerca di durata massima pari a quella della legislatura, aggiornabile annualmente.

2. Il programma pluriennale della ricerca, strumento della programmazione provinciale ai sensi del capo II della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), elaborato anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca, individua:

a) gli obiettivi da perseguire e le linee generali d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché le relative priorità;

b) le aree di ricerca d'interesse prioritario per il territorio provinciale, oggetto degli interventi della provincia;

c) i criteri generali per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca, nonché per la verifica dei loro risultati;

d) le aree di intervento prioritarie di ricerca a cui riservare i livelli massimi dell'intervento agevolativo della provincia nel campo della ricerca, ivi compreso quello previsto dall'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, nei rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

e) con riguardo agli interventi previsti dall'art. 22, le aree di intervento prioritarie di ricerca interessate, i contenuti, i termini e le modalità per l'adozione e la pubblicazione dei bandi;

f) le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento sul fondo unico per la ricerca, con esclusione di quelle disciplinate dai criteri per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

g) i criteri per il finanziamento dei progetti imputati al fondo, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito provinciale e incentivando il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;

h) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, con modalità semplificate per i soggetti sottoposti a procedure di certificazione della propria attività;

i) le modalità di valutazione dei progetti.

3. Il programma è approvato previo parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 23 e sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito delle procedure di concertazione esperite ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge provinciale 6 luglio 1996, n. 4.

Art. 19.

Accordo di programma con l'Università degli studi di Trento

1. La provincia può definire obiettivi e interventi per la ricerca d'interesse generale nell'ambito dell'accordo di programma con l'Università degli studi di Trento previsto dall'art. 1-bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la provincia e l'Università degli studi di Trento), secondo le modalità da esso previste.

Art. 20.

Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach

1. La provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici. Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, l'art. 1-bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29.

Art. 21.

Accordi di programma con altri enti pubblici

1. Il programma pluriennale della ricerca può prevedere che siano stipulati accordi di programma tra la provincia e uno o più enti pubblici tra quelli indicati dall'art. 4, comma 2, per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse. I contenuti di questi accordi sono quelli definiti dall'art. 20.

Art. 22.

Bandi per la realizzazione di progetti di ricerca

1. La provincia è autorizzata a finanziare progetti di ricerca finalizzati a sostenere l'innovazione e lo sviluppo sociale, culturale, scientifico, tecnologico e imprenditoriale della società trentina.

2. La giunta provinciale approva bandi di ricerca in relazione ai quali i soggetti indicati dall'art. 4, comma 2, possono presentare progetti di ricerca. I bandi determinano, in particolare:

- a) le aree di intervento prioritarie oggetto del bando;
- b) le modalità per predisporre e presentare nonché i criteri per valutare i progetti di ricerca;
- c) le modalità per monitorare l'evoluzione dei progetti di ricerca.

3. I progetti presentati devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e l'analisi economico-finanziaria, relativi alla completa realizzazione dell'intervento.

4. I risultati del progetto, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili, e le relative possibilità di utilizzazione anche economica appartengono alla provincia. Il bando può prevedere, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità per riconoscere ai soggetti che realizzano o cofinanziano il progetto diritti di condivisione nell'utilizzo dei risultati del progetto, ove ciò sia compatibile con le esigenze previste dal comma 1.

Art. 23.

Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione, quale organo di consulenza e di valutazione tecnico-scientifica della provincia.

2. Il comitato è nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da non più di cinque esperti, di cui uno designato dalle minoranze del consiglio provinciale, esterni all'amministrazione provinciale e ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale. Ciascun componente, alla scadenza, può essere rinominato per una sola volta. Alle riunioni del comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ricerca, nonché i dirigenti dei dipartimenti competenti nelle materie oggetto di trattazione.

3. Il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione:

- a) esprime il proprio parere sui progetti presentati per i bandi previsti dall'art. 22, anche con riguardo al rispetto delle indicazioni di ciascun bando;
- b) esercita le funzioni demandategli ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- c) esprime il parere sul programma pluriennale della ricerca;
- d) elabora proposte sul programma pluriennale della ricerca.

4. Ai componenti esterni del comitato è attribuita un'indennità determinata dalla giunta provinciale entro i limiti massimi di quella spettante ai componenti dell'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale diversi dal suo presidente, ai sensi dell'art. 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento). A essi spettano inoltre i rimborsi spese previsti dalla vigente disciplina in materia di comitati e commissioni provinciali.

5. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente del servizio competente in materia di ricerca o da un funzionario da lui delegato.

6. Per valutare i progetti finanziati in base al fondo unico per la ricerca e per redigere le proposte relative al programma pluriennale della ricerca o ai suoi aggiornamenti il comitato può avvalersi di ulteriori esperti individuati dalla provincia secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta provinciale.

Art. 24.

Comitato di valutazione della ricerca

1. È istituito il comitato di valutazione della ricerca, al quale compete:

- a) la valutazione dell'efficacia del complesso degli interventi della provincia a sostegno del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione, anche con riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma pluriennale della ricerca;
- b) la valutazione dei risultati ottenuti dai progetti oggetto d'intervento provinciale;
- c) la presentazione alla giunta e al consiglio provinciali di un rapporto sui risultati dell'attività di valutazione, su richiesta della giunta stessa e in occasione dell'approvazione del programma pluriennale della ricerca o dei suoi aggiornamenti.

2. Il comitato è nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da non più di cinque esperti, di cui uno designato dalle minoranze del consiglio provinciale, esterni all'amministrazione provinciale e ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza internazionale in ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale. Ciascun componente, alla scadenza, può essere rinominato per una sola volta. È componente di diritto del comitato, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento competente in materia di ricerca. Il comitato può disporre la costituzione al proprio interno di sottocomitati per la trattazione di specifici argomenti.

3. Al comitato si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 23.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

Art. 25.

Disposizioni relative all'Agenzia per lo sviluppo S.p.a.

1. La provincia può dare all'agenzia per lo sviluppo S.p.a. il compito di amministrare i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in proprietà dalla provincia, anche in seguito ai bandi previsti dall'art. 16, ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale. Se tale utilizzazione non è possibile i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale possono essere alienati anche per impieghi esterni al territorio provinciale. I brevetti e i diritti di proprietà intellettuale sono venduti comunque a prezzo di mercato; il corrispettivo confluisce in un fondo specifico per il finanziamento della ricerca, impiegato per l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo funzionali alla promozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale. La provincia, in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo S.p.a., realizza un fondo specifico impiegato per l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo funzionali alla promozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale. La provincia definisce convenzionalmente, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti con l'Agenzia per lo sviluppo S.p.a., le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi d'informazione e di rendicontazione nei confronti della provincia.

2. La provincia, inoltre, può affidare all'Agenzia per lo sviluppo S.p.a., in favore delle imprese operanti sul territorio provinciale, il compito di diffondere le conoscenze dell'offerta tecnologica disponibile presso soggetti pubblici e privati di ricerca nazionali e internazionali, di rilevare i fabbisogni tecnologici e progettuali per l'innovazione dei prodotti e dei processi e di promuovere lo sviluppo dei progetti d'innovazione tecnologica da parte delle imprese trentine.

3. I rapporti tra provincia e Agenzia per lo sviluppo S.p.a. funzionali all'applicazione di quest'articolo sono disciplinati nell'ambito della convenzione adottata ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

Art. 26.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

1. Alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'art. 5 le parole: «sulla base del parere di uno o più esperti appositamente nominati» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'art. 23 della legge provinciale concernente riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di accrescimento della competitività le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse solo se i richiedenti garantiscono che i risultati della ricerca siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale. All'atto della domanda di contributo il soggetto richiedente deve produrre apposita documentazione atta a certificare l'impegno in tal senso. La congruità dell'impegno è valutata dal comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione.

1-ter. La giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione, può concedere le agevolazioni previste dal comma 1-bis anche per progetti di ricerca non funzionali a garantire che i risultati siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico.

1-quater. Il vincolo previsto dal comma 1-bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 35 è inserito il seguente:

«1-bis. Le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate in armonia con il programma pluriennale della ricerca previsto dall'art. 18 della legge provinciale concernente «Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse», salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l'occupazione.»

2. Le modificazioni apportate dal comma 1 all'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, hanno effetto a decorrere dalla data di nomina del primo comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione.

Capo V

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 5 NOVEMBRE 1990, n. 28
(Istituto agrario di San Michele all'Adige)

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28

1. Le lettere f) e g) del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, sono sostituite dalle seguenti:

«f) promuovere l'istituzione e provvedere alla gestione di istituti di istruzione e formazione del secondo ciclo, nonché di istituti universitari, in materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, osservando le disposizioni previste per il riconoscimento rispettivamente delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statali e perseguendo prioritariamente l'obiettivo della collaborazione con l'Università degli studi di Trento; promuovere inoltre attività di formazione postuniversitaria;

g) promuovere l'istituzione e provvedere alla gestione di percorsi di alta formazione nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili; promuovere e gestire altresì attività e corsi di educazione e formazione permanente volti allo sviluppo e alla diffusione della professionalità e della cultura nelle materie agricole, forestali e ambientali.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 17 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al personale dell'istituto possono essere affidati incarichi finalizzati a promuovere l'integrazione fra le attività di ricerca, di assistenza tecnica, di insegnamento e di natura gestionale. In sede di contrattazione collettiva provinciale, con apposito accordo decentrato, si provvede a definire criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi, regolandone anche gli effetti economici».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

*Disposizioni per l'avvio della fondazione Bruno Kessler
e soppressione dell'istituto Trentino di cultura*

1. Il Presidente della provincia assume gli atti necessari affinché la fondazione Bruno Kessler sia costituita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della notizia dell'avvenuta costituzione della fondazione, l'Istituto Trentino di cultura, istituito dalla legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, è soppresso e i suoi organi decadono, ad eccezione del direttore e del collegio dei revisori dei conti, che rimangono in carica per la redazione del rendiconto generale finale e, rispettivamente, per l'esame e l'attestazione della correttezza dei valori riportati, da ultimare entro tre mesi dalla soppressione dell'ente.

3. Dalla medesima data di pubblicazione, la fondazione Bruno Kessler subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'istituto Trentino di cultura secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in materia di personale. A seguito della soppressione dell'Istituto Trentino di cultura i riferimenti ad esso contenuti nella vigente legislazione provinciale s'intendono sostituiti con il riferimento alla fondazione Bruno Kessler.

4. Dalla data prevista dal comma 2, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'Istituto Trentino di cultura, che non instauri il rapporto di lavoro con la fondazione, è trasferito nel ruolo unico del personale della provincia ed è messo a disposizione della fondazione Bruno Kessler.

5. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che instaura il rapporto di lavoro con la fondazione o è trasferito nel ruolo unico del personale della provincia, è riconosciuta tutta l'anzianità maturata nell'ente di provenienza.

6. Dalla data indicata dal comma 2, la fondazione Bruno Kessler subentra all'istituto Trentino di cultura nei rapporti di lavoro a tempo determinato per la durata residua dei contratti.

7. Il rapporto di lavoro del personale trasferito nei ruoli provinciali è regolato dai contratti collettivi applicati nei suoi confronti alla data del trasferimento nel ruolo della Provincia, con i successivi adeguamenti.

8. La gestione giuridica ed economica del personale di cui al comma 4, cui possono provvedere la provincia o la fondazione, le sue modalità di utilizzo e quant'altro necessario sono regolati mediante intese fra la provincia e la fondazione Bruno Kessler.

Art. 29.

*Disposizioni per l'avvio della fondazione Edmund Mach
e soppressione dell'istituto agrario di San Michele all'Adige*

1. Il Presidente della provincia assume gli atti necessari affinché la fondazione Edmund Mach sia costituita entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. A decorrere dalle date di cui ai commi 3 e 4, la fondazione esercita le attività attinenti alla ricerca ecologico-ambientale esercitate dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige, le attività già esercitate dall'agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura prevista dall'art. 4-bis della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, nonché quelle svolte dal Centro di ecologia alpina Vieta del Monte Bandone, istituito dalla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17.

3. La giunta provinciale fissa con propria deliberazione la data, non successiva a diciotto mesi dalla costituzione della fondazione, a decorrere dalla quale la fondazione esercita le attività previste dal comma 2 già svolte dall'Istituto agrario. Da questa data la fondazione subentra all'istituto agrario nei rapporti giuridici attivi e passivi, connessi alle attività trasferite e individuati espressamente dall'istituto, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in materia di personale.

4. La giunta provinciale, inoltre, fissa con propria deliberazione la data, non successiva a diciotto mesi dalla costituzione della fondazione, a decorrere dalla quale la fondazione esercita le attività previste dal comma 2 già svolte dal centro di ecologia alpina.

5. Le leggi finanziarie dispongono il trasferimento alla fondazione Edmund Mach delle attività esercitate dall'Istituto agrario diverse da quelle previste dal comma 2, entro il 31 dicembre 2008, regolando anche gli aspetti organizzativi e finanziari connessi. Ad avvenuto trasferimento alla fondazione di tutte le attività dell'Istituto agrario, l'istituto è soppresso; a tal fine si applica, in quanto compatibile, l'art. 28, intendendosi sostituito l'Istituto agrario di San Michele all'Adige all'Istituto Trentino di cultura. A seguito della soppressione dell'istituto la provincia gli subentra nei diritti connessi alla qualità di socio fondatore della fondazione Edmund Mach.

6. Dalla data di avvio dell'attività della fondazione Edmund Mach, prevista dal comma 3, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'Istituto agrario addetto alle attività individuate ai sensi del comma 2, che non instauri un rapporto di lavoro con la fondazione, rimane inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Istituto agrario ed è messo a disposizione della fondazione.

7. Dalla data prevista dal comma 3, la fondazione Edmund Mach subentra all'Istituto agrario nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale addetto alle attività individuate ai sensi del comma 2, per la durata residua dei contratti.

8. Il rapporto di lavoro del personale continua ad essere regolato dai contratti collettivi applicati nei suoi confronti alla data di messa a disposizione della fondazione Edmund Mach, con i successivi adeguamenti.

9. La gestione giuridica ed economica del personale di cui al comma 6, cui possono provvedere l'istituto agrario o la fondazione Edmund Mach, le sue modalità di utilizzo e quant'altro necessario sono regolati mediante intese fra l'Istituto agrario e la fondazione Edmund Mach.

10. Al momento della soppressione dell'Istituto agrario il personale rimasto nei ruoli dell'istituto è trasferito nel ruolo unico del personale della provincia ed è messo a disposizione della fondazione Edmund Mach. Al predetto personale continua ad essere applicata la normativa contrattuale di riferimento. Questo comma non si applica al personale dell'azienda agricola assunto con contratto di diritto privato, che è trasferito alle dipendenze della fondazione al momento del passaggio ad essa delle attività dell'azienda agricola.

11. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che istaura il rapporto di lavoro con la fondazione o è trasferito nel ruolo unico del personale dell'Istituto agrario o della provincia, è riconosciuta tutta l'anzianità maturata nell'ente di provenienza.

12. Ferma restando la libertà di insegnamento del personale docente, lo statuto prevede che il nuovo personale docente dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato è assunto dalla fondazione Edmund Mach a seguito di apposite selezioni pubbliche dalla stessa effettuate. Lo statuto prevede inoltre che, ove sia raggiunta intesa con le organizzazioni sindacali interessate, il contratto collettivo di lavoro per il personale docente dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato dalla fondazione disciplina il trattamento dello stesso in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo provinciale del personale della scuola a carattere statale o della formazione professionale.

13. L'organizzazione e lo svolgimento dei percorsi di istruzione e di formazione professionale sono definiti dalla fondazione in coerenza con quanto previsto per i soggetti che rientrano nel sistema scolastico e formativo provinciale e che svolgono un servizio pubblico.

Art. 30.

Soppressione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone

1. Dalla data individuata ai sensi dell'art. 29, comma 4, il Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone, istituito dalla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17, è soppresso e i suoi organi decadono, ad eccezione del direttore e del collegio dei revisori dei conti, che rimangono in carica per la redazione del rendiconto generale finale e, rispettivamente, per l'esame e l'attestazione della correttezza dei valori riportati, da ultimare entro tre mesi dalla soppressione del centro.

2. Dalla medesima data la fondazione Edmund Mach subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al centro, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in materia di personale. A seguito della soppressione del centro i riferimenti ad esso contenuti nella vigente legislazione provinciale s'intendono sostituiti con il riferimento alla fondazione Edmund Mach.

3. Dalla data individuata ai sensi dell'art. 29, comma 4, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente del centro, che non instauri un rapporto di lavoro con la fondazione, è trasferito nel ruolo unico del personale della provincia ed è messo a disposizione della fondazione Edmund Mach. Il personale del centro inquadrato nella dirigenza veterinaria è trasferito nel ruolo dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e messo a disposizione della fondazione. Dalla medesima data la fondazione Edmund Mach subentra al centro nei rapporti di lavoro a tempo determinato per la durata residua dei contratti.

4. Il rapporto di lavoro del personale trasferito nei ruoli provinciali è regolato dai contratti collettivi applicati nei suoi confronti alla data del trasferimento nel ruolo della provincia, con i successivi adeguamenti.

5. La gestione giuridica ed economica del personale messo a disposizione ai sensi del comma 3, cui possono provvedere la provincia o la fondazione, le sue modalità di utilizzo e quant'altro necessario sono regolati mediante intese fra la provincia e la fondazione Edmund Mach.

Art. 31.

Disposizioni contabili

1. La giunta provinciale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio e l'istituzione di nuove unità previsionali di base in relazione all'avvio dell'attività delle fondazioni previste dal capo II.

Art. 32.

Abrogazioni

1. Gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla ricerca scientifica, nonché l'art. 11 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e l'art. 36 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono abrogati a far data dall'entrata in vigore di questa legge.

2. La legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11 (Istituzione dell'Istituto Trentino di cultura), nonché l'art. 24 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono abrogati a far data dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso sulla costituzione della fondazione Bruno Kessler.

3. La legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone), nonché l'art. 26 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, la lettera *nn*) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, l'art. 27 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, e l'art. 39 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sono abrogati a decorrere dalla data fissata ai sensi dell'art. 29, comma 4.

4. Gli articoli da 1 a 30 e da 33 a 36 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), nonché il comma 13 dell'art. 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, l'art. 19 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, l'art. 33 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, la lettera *cc*) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, il capo I della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, gli articoli 63 e 64 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, l'art. 3 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, e l'art. 27 di questa legge sono abrogati a far data dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della notizia dell'avvenuto trasferimento di tutte le attività già svolte dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige alla fondazione Edmund Mach.

Art. 33.

Disposizioni finanziarie

1. Nel bilancio della provincia è istituito un fondo destinato al finanziamento degli accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach di cui all'art. 20. Per i suddetti fini è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dal 2007 al 2012.

2. Alle maggiori spese derivanti dagli articoli 16, comma 2, 17, 21 e 22 si fa fronte con una quota delle minori spese conseguenti all'abrogazione degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (unità previsionale di base 31.10.220).

3. Alle maggiori spese derivanti dall'art. 19 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (unità previsionali di base 31.5.110 e 31.5.210).

4. Per i fini di cui all'art. 25 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007.

5. Per il triennio 2005-2007 alla copertura delle ulteriori nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella A. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni del bilancio pluriennale della provincia.

6. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

Art. 34.

Clausola di salvaguardia

1. Gli effetti delle disposizioni contenute in questa legge che introducono misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'ordinamento comunitario e che non siano state preventivamente autorizzate al momento della sua entrata in vigore decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 agosto 2005

DELLAI

05R0775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

29 settembre 2005 n. 18-48/Leg.

Regolamento di contabilità di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e seguenti modifiche (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 2 novembre 2005)

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2005
Registro n. 1, foglio n. 12

05R0766

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2005, n. 26.

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

(Pubblicata nel suppl. strao. al *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione, la Regione promuove una politica tesa allo sviluppo e alla promozione dell'attività di ricerca, alla diffusione dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze e di competenze, anche tecnologiche, a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica amministrazione.

2. La politica regionale in materia di innovazione attua in particolare i principi di:

- a) concertazione con le parti sociali;
- b) collaborazione con istituzioni, università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione;
- c) sussidiarietà tesa al perseguimento di un'efficace logica sistemica atta a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti interessati al trasferimento di conoscenze e competenze innovative, l'uso sinergico delle risorse, la valorizzazione del potenziale di ricerca e sviluppo diffuso in regione, il perseguimento di obiettivi di complementarità e di specializzazione;
- d) promozione della collaborazione internazionale.

3. L'azione regionale è in particolare rivolta a:

- a) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilità e di tutta la comunità regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;
- b) favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;
- c) avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;
- d) incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;
- e) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità nei settori della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione;
- f) valorizzare il capitale umano presente in Regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione;
- g) promuovere realtà imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge e, in quanto compatibili, delle discipline di settore, si intende per:

a) *innovazione*: ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegue un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o la scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati. In particolare, fermi restando i requisiti della misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:

1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;

2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;

3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;

b) *ricerca fondamentale*: l'attività di ricerca che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche, non direttamente connesse a obiettivi industriali o commerciali;

c) *ricerca applicata o industriale*: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

d) *trasferimento tecnologico*: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione;

e) *attività di sviluppo precompetitivo*: la concretizzazione dei risultati della ricerca applicata o industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo ai fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

2. Ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della comunità europea, le definizioni corrispondenti al comma 1, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con appositi atti regolamentari.

Art. 3.

Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche.

1. La giunta regionale definisce e approva, per un periodo triennale, con aggiornamento annuale, il programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di seguito denominato programma, che contiene obiettivi e modalità di attuazione, anche attraverso la definizione di priorità e requisiti e criteri di valutazione di efficacia per le azioni relative a:

a) sviluppo dell'innovazione e della ricerca, anche attraverso il trasferimento tecnologico a favore del sistema imprenditoriale regionale;

b) incentivazione della ricerca applicata o industriale con particolare riferimento alla ricerca pianificata e orientata a necessità concrete del sistema economico, del welfare e della pubblica amministrazione e alla ricerca orientata a perseguire un corretto equilibrio con l'ambiente nella realizzazione, trasformazione, adeguamento di insediamenti e di cicli produttivi, nell'utilizzo dei materiali, nelle produzioni di energia, nel trattamento o nello smaltimento delle sostanze comunque residue dal ciclo produttivo, nonché dei rifiuti in genere, e a perseguire ottimali condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

c) valorizzazione delle qualità e della migliore utilizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, favorendo la cooperazione e il coordinamento tra soggetti operanti al fine di promuovere l'integrazione tra università, enti e centri di ricerca e per l'innovazione, parchi scientifici e tecnologici e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

d) promozione del trasferimento di conoscenze a favore delle imprese e dei servizi di pubblica utilità, in particolare sostenendo la valorizzazione e la mobilità verso le imprese delle risorse umane;

e) riorganizzazione e valorizzazione delle risorse lavorative che introducono nuove formule per agevolare le pari opportunità e per creare migliori condizioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Il programma viene approvato previa concertazione con le parti sociali e previo parere della conferenza permanente per l'innovazione, di cui all'art. 4, nonché della competente commissione consiliare.

Art. 4.

Conferenza permanente per l'innovazione

1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la conferenza permanente per l'innovazione, di seguito denominata conferenza. La conferenza è strumento di raccordo, consultazione e partecipazione del sistema della ricerca regionale all'elaborazione del programma.

2. La conferenza, costituita con deliberazione della giunta regionale, è composta da:

a) il Presidente della Regione, che la presiede, o l'assessore regionale da questi delegato;

b) i rettori delle Università della regione, o loro delegati, e il direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA), o suo delegato;

c) i presidenti, o loro delegati, di enti pubblici di ricerca aventi sede in regione;

d) il presidente di Area Science Park, o suo delegato, il Presidente di Agemont, o suo delegato, i presidenti, o loro delegati, di soggetti a prevalente partecipazione pubblica che gestiscono parchi scientifici e tecnologici sul territorio della regione;

e) il Presidente di Friulia S.p.a., o suo delegato;

f) il Presidente di INSIEL S.p.a., o suo delegato;

g) il Presidente di Sviluppo Italia Friuli-Venezia Giulia S.p.a., o suo delegato;

h) l'assessore alle attività produttive;

i) l'assessore al lavoro, formazione, università e ricerca;

j) l'assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

k) un rappresentante degli organismi privati di ricerca designato dall'associazione regionale degli industriali maggiormente rappresentativa;

l) tre esperti in materia di innovazione designati dalla giunta regionale.

3. Alle riunioni della conferenza possono partecipare, su invito del Presidente, il direttore generale della Regione, i direttori centrali delle strutture regionali, esperti e consulenti esterni competenti nelle materie oggetto di esame. Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, gli assessori competenti nelle medesime materie. Agli esperti e consulenti esterni è attribuito il trattamento economico previsto dal comma 5.

4. Il direttore centrale della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali, quale segretario generale della presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario della conferenza e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

5. La deliberazione della giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti esterni della conferenza per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

Art. 5.

Comitato di valutazione

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il comitato di valutazione, di seguito denominato comitato, composto da cinque esperti, scelti tra persone di comprovata esperienza scientifica o economica e caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare, che ha il compito di:

a) valutare periodicamente l'attuazione del Programma di cui all'art. 3, i risultati conseguiti e in particolare l'efficacia delle azioni intraprese e dei progetti avviati e sostenuti per la realizzazione dello stesso, verificando le ricadute degli investimenti;

b) formulare alla giunta regionale proposte di modifica e adeguamento del Programma triennale dell'innovazione;

c) contribuire alla misurazione del livello di competitività del sistema Friuli-Venezia Giulia misurando altresì l'impatto sulla competitività delle politiche attuate ai sensi della presente legge.

2. Il comitato è nominato con deliberazione della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. Con la medesima deliberazione giuntale è individuato il componente che assume le funzioni di presidente del comitato.

3. Il direttore centrale della direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali, quale segretario generale della Presidenza della Regione, svolge le funzioni di segretario del comitato e ne cura il supporto amministrativo, tecnico e organizzativo.

4. La deliberazione della giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

Art. 6.

Interventi a favore dell'innovazione nel settore industriale. Norma di rinvio

1. Gli interventi in materia di ricerca e innovazione a favore delle imprese industriali sono attuati dalla direzione centrale attività produttive secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche.

Art. 7.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 3/2002

1. Il comma 25 dell'art. 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

«25. L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire un albo cui possono accedere docenti universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, professionisti e, ove ammesso dalla legge, società di professionisti, competenti nelle materie oggetto di consulenza, al fine di affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico-scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla direzione centrale attività produttive in materia di innovazione, ricerca e sviluppo, nonché su specifiche problematiche di natura tecnica o economica.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 47/1978

1. L'art. 21 della legge regionale n. 47/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Interventi per l'innovazione delle strutture industriali*). —

1. Al fine di promuovere l'innovazione delle strutture industriali della regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee di imprese, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:

a) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, all'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, nonché all'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attività lavorative;

b) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo al fine di realizzare prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, nonché introdurre il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, nonché dei mercati a esso collegati, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, l'introduzione di mutamenti della gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attività lavorative;

c) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale e/o di attività di sviluppo precompetitivo che prevedono l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo di laboratori e centri di ricerca aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto o qualificato impiego di lavoro;

d) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive industriali regionali.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, sino al 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal comitato tecnico consultivo per la politica industriale, previa presentazione da parte delle imprese interessate di idonea garanzia o fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della direzione, centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.»

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 47/1978

1. L'art. 22 della legge regionale n. 47/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi*). — 1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese industriali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, nonché ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:

a) per l'affidamento di commesse di ricerca applicata o industriale;

b) per l'affidamento di commesse per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo;

c) per favorire processi di brevettazione di prodotti propri;

d) per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo o licenze o know-how o conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'art. 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.»

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Progetti di elevato impatto sistemico

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, l'amministrazione regionale è autorizzata a commissionare e finanziare, sino all'intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle imprese medesime, finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della pubblica amministrazione della Regione.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione i regolamenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per creazione di nuovi processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;

b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;

c) favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;

d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della Regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, ai seguenti soggetti:

a) i centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché i centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;

b) i centri di assistenza tecnica del terziario (CAT) autorizzati dalla Regione, che hanno la finalità di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario;

c) le società di servizi alle imprese, le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalità la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'art. 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.

Art. 12.

Interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato. Norma di rinvio

1. Gli interventi per l'innovazione a favore delle imprese artigiane sono disciplinati dall'art. 53-bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), come sostituito dall'art. 13.

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002

1. L'art. 53-bis della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 53-bis (*Attività finanziabili*). — 1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle piccole e medie imprese artigiane, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per la creazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché le suddette iniziative siano strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;

b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei prodotti, dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché le suddette iniziative siano strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;

c) favorire processi di brevettazione di prodotti propri o per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;

d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali.

2. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle imprese artigiane, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali ai seguenti soggetti:

a) centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;

b) le università, gli enti e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico, i centri per l'innovazione, i centri di servizi alle imprese, pubblici o privati che abbiano come oggetto statutario lo sviluppo della ricerca, della ricerca applicata o industriale, l'innovazione, il trasferimento tecnologico;

c) le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, le società di servizi alle imprese anche costituite dalle organizzazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, aventi come finalità anche la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'art. 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo».

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 53-bis, comma 4, della legge regionale n. 12/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a trovare applicazione i previgenti regolamenti regionali.

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 53-ter della legge regionale n. 12/2002

1. L'art. 53-ter della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 53-ter (Modalità di attuazione). — 1. I contributi di cui all'art. 53-bis, commi 1 e 2, sono concessi sentito il comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'art. 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).

2. L'importo dei contributi di cui all'art. 53-bis, commi 1 e 2, può essere anticipato ai beneficiari, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria.

3. Nel caso di cui al comma 1 il comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'art. 2, comma 2.».

Art. 15.

Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche

1. È costituito presso la direzione centrale attività produttive il comitato tecnico consultivo per le politiche economiche. Il comitato è organo di consulenza tecnica dell'amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico ed esprime parere in ordine agli interventi di sostegno ai comparti industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Il comitato è nominato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, e rimane in carica per la durata di tre anni.

3. Il comitato si compone di sette esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati come segue:

a) un esperto, che presiede il comitato stesso, designato dall'assessore alle attività produttive;

b) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, che intervengono per la valutazione delle pratiche relative al settore di competenza;

c) un esperto designato dall'Università degli studi di Trieste;

d) un esperto designato dall'Università degli studi di Udine;

e) due esperti designati congiuntamente dagli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.

4. I componenti del comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

5. La deliberazione della giunta regionale, di cui al comma 2, stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato per la partecipazione alle sedute, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

6. Il comitato tecnico consultivo per la politica industriale, nominato ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, dura in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del comitato di cui al comma 1.

7. Il comitato nominato ai sensi del comma 2 subentra al comitato nominato ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 2/1992 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dalla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione centrale attività produttive di qualifica non inferiore a D.

9. Tutti i riferimenti normativi al comitato, di cui all'art. 43 della legge regionale n. 2/1992, devono intendersi riferiti al Comitato nominato ai sensi del comma 2.

Art. 16.

Interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese della filiera foresta-legno, singole o associate, degli enti locali proprietari di foreste e del centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;

b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo anche a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;

c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, con regolamento di esecuzione.

Art. 17.

Interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'orticoltura

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a favore delle imprese agricole, comprese quelle di proprietà degli enti locali, delle imprese agroindustriali, del settore della pesca e dell'acquacoltura, dell'ERSA, delle università, dei centri e degli istituti di ricerca e sperimentazione, per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

a) di forme sostenibili di agricoltura, pesca e itticoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;

b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;

c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari, della pesca e dell'orticoltura;

d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;

e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 18.

Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura

1. L'amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 19.

Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti logistica e infrastrutture immateriali

1. In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'amministrazione regionale è autorizzata a:

a) concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del trasporto combinato e del trasporto in generale;

b) concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;

c) incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.

2. Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

3. Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:

a) nel settore della viabilità;

b) nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

5. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Art. 20.

Interventi regionali diretti

1. Per le finalità individuate dall'art. 19, l'amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere interventi diretti nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedure concorsuali a evidenza pubblica.

Art. 21.

Promozione dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico

1. L'amministrazione regionale promuove l'attività degli enti e dei centri di ricerca e trasferimento tecnologico purché costituiti e gestiti da enti pubblici, da loro consorzi ovvero da soggetti a prevalente partecipazione pubblica, mediante:

a) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici per la realizzazione di progetti di rilevante impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione riguardanti l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitiva, da presentarsi in collaborazione con imprese, gruppi di imprese, società di distretto e enti pubblici;

b) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi scientifici e tecnologici, alle università, agli enti pubblici di ricerca, per la costituzione o lo sviluppo all'interno dei parchi stessi, di laboratori misti di ricerca cui partecipino imprese, consorzi o società consortili;

c) la concessione di contributi ai soggetti gestori dei parchi e agli incubatori di impresa per la realizzazione di programmi finalizzati alla promozione, al supporto e all'avvio di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 22.

Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare

1. Allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:

a) agli oneri gestionali;

b) alla formazione del personale;

c) agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attività conseguenti alla messa a regime dell'innovazione o del trasferimento di conoscenze.

3. La valutazione delle iniziative al fine del relativo finanziamento è effettuata dal comitato su proposta della direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 23.

Progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione.

1. L'amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, ricerca applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione a università, a enti pubblici di ricerca e ai soggetti che svolgono attività di ricerca, di cui al comma 2, di contributi fino a totale copertura della spesa ammessa.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca, i consorzi, le società consortili, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività di ricerca, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) prevalente partecipazione pubblica;
- b) gestione soggetta a controllo da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- c) organi di amministrazione o di vigilanza costituiti da membri dei quali più della metà designati dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. La diffusione dei risultati della ricerca avviene anche con l'inserimento degli stessi nelle banche dati dei raggruppamenti costituenti la rete regionale dell'innovazione di cui all'art. 25.

4. Sono finanziabili i progetti di ricerca redatti in conformità alle priorità individuate nel programma.

5. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

6. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

Art. 24.

Interventi a favore dell'innovazione nel settore delle risorse umane

1. La Regione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, promuove la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane presenti nei settori produttivo, del welfare e della pubblica amministrazione, mediante:

- a) il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo;
- b) il sostegno al sistema universitario regionale con le modalità e nei limiti di cui all'art. 32;
- c) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o di apprendistato per percorsi di alta formazione;
- d) la concessione alle imprese di contributi per la stipula, da parte delle stesse, di contratti di lavoro di cui alla lettera c) con soggetti che già collaborano in attività di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca con modalità precarie;
- e) il sostegno di programmi volti a favorire la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle università e degli enti di ricerca presso le imprese e/o le pubbliche amministrazioni e il sostegno di programmi di mobilità in entrata e in uscita dal sistema regionale promossi da enti e istituzioni che operano nel trasferimento tecnologico con la specifica finalità di migliorare la circolarità della conoscenza e della tecnologia a beneficio del sistema regionale, e a favorire l'ottimale utilizzo sul territorio delle risorse umane di eccellenza formate in regione;
- f) la promozione di azioni in favore delle donne ricercatrici.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 25.

Rete regionale dell'innovazione

1. Nell'ambito del programma di cui all'art. 3, la Regione promuove la costituzione di una rete regionale dell'innovazione volta a sviluppare la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della produzione e a favorire il trasferimento delle conoscenze innovative acquisite dai centri di ricerca e trasferimento tecnologico, dai centri per l'innovazione e dalle università al sistema produttivo regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula accordi quadro con le università regionali, gli enti pubblici di ricerca, i centri di ricerca e trasferimento tecnologico e i centri per l'innovazione a prevalente partecipazione pubblica.

3. Per la gestione della rete regionale dell'innovazione la Regione si avvale del supporto di un comitato costituito da un rappresentante per ciascuna categoria dei soggetti di cui al comma 2, nonché da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.

4. Alla rete regionale dell'innovazione possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti individuati con apposito regolamento.

Art. 26.

Nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese a favore delle piccole e medie imprese, individuate dal comma 2, fino al 50 per cento della spesa ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'art. 2-bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale):

- a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;
- b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;
- c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.

2. Beneficiarie delle attività indicate al comma 1 sono le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, che:

- a) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi. L'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;
- b) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi

3. Con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 27.

Tutela dei prodotti brevettati

1. Al fine di sostenere il comparto produttivo regionale nei confronti della concorrenza esercitata dalle imprese straniere, con particolare riguardo a quelle dei Paesi asiatici, l'amministrazione regionale concorre negli oneri per la tutela legale dei brevetti relativi a beni prodotti dalle piccole e medie imprese nel territorio regionale.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene gli interventi della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi come obiettivo:

- a) la realizzazione di attività informative sulle modalità per il conseguimento dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti internazionali e ai brevetti nazionali esteri, nonché sui relativi mezzi di tutela dei prodotti brevettati;
- b) la compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connesse alla tutela dei brevetti.

3. Con apposito regolamento regionale vengono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Art. 28.

Programmi di promozione e diffusione dell'innovazione

1. L'Amministrazione regionale sostiene e realizza direttamente, o attraverso enti pubblici di ricerca, università, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aziende fieristiche, programmi e iniziative aventi come obiettivi:

- a) la promozione della cultura dell'innovazione nei confronti della comunità regionale;
- b) la promozione sul mercato delle attività nei campi della ricerca di base e industriale, del trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza realizzate in Regione e il confronto con esperienze realizzate in altre regioni e in altri Paesi;
- c) la diffusione delle informazioni riguardanti l'attività, e i risultati del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione;
- d) l'attrazione di attività ad alto contenuto tecnologico.

2. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 29.

Distretto dell'innovazione

1. La Regione individua uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dell'innovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo dell'economia regionale.

2. Il distretto dell'innovazione è costituito da un'aggregazione, anche su base territoriale, di soggetti diversi che si distingue, oltre che per l'effettiva presenza di detti soggetti in una determinata area geografica, anche per il fattivo ed efficace collegamento tra detti soggetti presenti in aree geografiche differenti, nonché per i seguenti elementi:

- a) elevata capacità di sviluppo di attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e trasferimento tecnologico, di produzione e servizi ad alto contenuto tecnologico con elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare o delle pubbliche amministrazioni regionali;
- b) efficace sistema di relazioni interindustriali, comunque sviluppate, estese anche al sistema terziario, finanziario e della pubblica amministrazione;
- c) capacità del sistema predisposto di attrarre, accogliere e creare imprese innovative, nonché di svolgere una funzione di incubatore del processo di innovazione territoriale a largo raggio.

Art. 30.

Individuazione dei distretti dell'innovazione

1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di costituzione, i criteri qualitativi, i parametri e gli indici quantitativi necessari alla configurazione del distretto.

2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene anche norme di raccordo con le strutture distrettuali già esistenti nel sistema industriale, conformandosi a criteri di economicità e di non duplicazione nell'allocatione di eventuali contributi pubblici.

3. I distretti dell'innovazione sono individuati con deliberazione della giunta regionale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

Art. 31.

Attività di coordinamento dei centri di ricerca

1. Al fine di contribuire alle finalità di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l'Accordo per il coordinamento dei centri di ricerca nazionali e internazionali presenti a Trieste e nel Friuli-Venezia Giulia del 27 gennaio 2004, l'amministrazione regionale sostiene l'attività di coordinamento mediante la concessione di finanziamenti al soggetto coordinatore dei centri stessi.

Art. 32.

Programma annuale di interventi a favore del sistema universitario e relativo Fondo regionale

1. Nell'ambito del Programma di cui all'art. 3, la Regione definisce la strategia di intervento a favore del sistema universitario presente nel Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza, la competitività, le relazioni internazionali e la capacità di contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale della Regione.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentito il comitato regionale per il coordinamento universitario, approva il programma annuale di interventi a favore del sistema universitario da realizzare in attuazione del programma di cui all'art. 3.

3. Il Programma annuale prevede:

a) la concessione di contributi per le spese di funzionamento e per l'attività didattica dell'Università degli studi di Trieste, dell'Università degli studi di Udine e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA);

b) la concessione di contributi per i progetti presentati dall'Università degli studi di Trieste, dall'Università degli studi di Udine e dalla SISSA, che possono anche essere realizzati da Istituti di ricerca, studi e documentazione promossi e partecipati dalle università della regione, nonché per i progetti relativi a iniziative di alta formazione e di ricerca che assicurino particolari ricadute nei territori delle province di Gorizia e di Pordenone, che possono anche essere presentati rispettivamente dal Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e dal Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia;

c) la realizzazione di interventi a sostegno dell'istituzione e della permanenza di insediamenti universitari di didattica o ricerca sul territorio in sedi diverse da quelle degli atenei e dei consorzi universitari di cui alla lettera b);

d) il potenziamento dei servizi di trasferimento tecnologico, delle università e la promozione di imprenditorialità basata sulla conoscenza.

4. Per l'attuazione degli interventi a favore del sistema universitario, di cui al comma 3, è istituito il Fondo regionale per il sistema universitario, il cui utilizzo viene annualmente definito nel rispetto delle modalità previste dal comma 5.

5. Per le finalità di cui al comma 3, lettera a), la Regione dispone uno stanziamento annuale non superiore al 40 per cento della disponibilità del Fondo di cui al comma 4. Il riparto tra i destinatari della quota riservata del Fondo viene effettuato a seguito di richiesta, da parte dei destinatari stessi, cui deve essere allegato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio in corso. Tale richiesta viene presentata ogni anno entro il 30 aprile.

6. In ogni caso, gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono finalizzati in via prioritaria a sostenere:

a) progetti presentati d'intesa fra le università e finalizzati a favorire l'integrazione, la complementarità e la specializzazione dell'offerta formativa complessiva del sistema universitario della regione;

b) la promozione della partecipazione a corsi di laurea o a master di secondo livello, in settori valutati come prioritari nel programma di cui all'art. 3 e realizzati preferibilmente d'intesa tra le due università della Regione e tra le due università e la SISSA;

c) la realizzazione di corsi di laurea, di dottorati o di master di secondo livello, che siano realizzati in collaborazione tra le università della regione;

d) progetti finalizzati a rafforzare la funzione internazionale del sistema universitario della regione, a rafforzare le relazioni con università di altri Paesi, a promuovere la partecipazione di studenti o laureati di altri Paesi a iniziative formative di elevato profilo realizzate in regione, nonché la partecipazione di studenti o laureati della Regione ad analoghe iniziative di altri Paesi;

e) iniziative e progetti finalizzati a costituire servizi comuni proposti in collaborazione dalle università della Regione Friuli-Venezia Giulia;

f) l'attivazione o la permanenza di insediamenti universitari di didattica o di ricerca in sedi diverse da quelle degli atenei e dei consorzi universitari di cui al comma 3, lettera b), a condizione che gli stessi rispondano a esigenze e vocazioni economiche e di sviluppo del territorio interessato e esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, da parte dei soggetti istituzionali o economici del territorio medesimo per un periodo di almeno cinque anni;

g) iniziative volte a creare servizi innovativi agli studenti realizzate in collaborazione tra le due università della regione;

h) progetti di ricerca di nuove iniziative di didattica e di ricerca di interesse del sistema economico, esclusivamente in presenza di cofinanziamento, almeno nella misura del 50 per cento, per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 33.

Modifiche alla legge regionale n. 7/1999 relative all'istituzione del fondo per l'innovazione

1. Dopo la lettera *d quinquies* del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), è aggiunta la seguente:

«*d sexies*) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.»

2. Dopo l'art. 23-*quinquies* della legge regionale n. 7/1999 è inserito il seguente:

«Art. 23-*sexies* (Prelevamenti dal fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico). — 1. Il fondo di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d sexies*), è destinato a incentivare le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico secondo la normativa regionale di settore e per quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di innovazione.

2. La giunta regionale, in attuazione del programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, con propria deliberazione individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento determinando, per le quote medesime, le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione.

3. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato, in conformità alla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.»

Art. 34.

Finanziamento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per l'allestimento e lo svolgimento di «InnovAction»

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un finanziamento straordinario fino alla concorrenza di 390.000 euro al fine di consentire l'allestimento e lo svolgimento dell'evento programmato per i giorni 9-11 febbraio 2006 e denominato «InnovAction», quale fiera globale tesa a offrire ai partecipanti l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi e finalizzata a rilanciare la competitività delle imprese della Regione nel panorama internazionale, nonché a diffondere la cultura dell'innovazione evidenziando l'importanza della stessa quale valore competitivo.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale - entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Norma transitoria

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 32, gli interventi a favore del sistema universitario presente nella Regione Friuli-Venezia Giulia continuano a essere disciplinati, sino al 31 dicembre 2006, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa, detta le direttive per il passaggio al nuovo sistema.

Art. 36.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 43 della legge regionale n. 2/1992;
- b) l'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (modificativo dell'art. 43, della legge regionale n. 2/1992);
- c) l'art. 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 (modificativo dell'art. 43 della legge regionale n. 2/1992).

Art. 37.

Norme finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.260.1.834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come sostituito dall'art. 7, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.360.1.1289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7919 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 15, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Per le finalità previste dall'art. 23-*sexies*, comma 1, della legge regionale 7/1999, come inserito dall'art. 33, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 10.1.260.2.22 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8649 (2.1.210.3.12.32) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 260 - Servizio n. 286 - Affari generali, amministrativi - con la denominazione «Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico».

5. Per le finalità previste dall'art. 34 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7731 (1.1.158.2.10.25), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Finanziamento straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per «InnovAction», fiera globale dell'innovazione».

6. All'onere di 390.000 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

- a) di 11.750 euro per l'anno 2005 - corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge regionale n. 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 13.1.360.2.1338 - capitolo 8655;
- b) di 23.250 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 - capitolo 9254;

c) di 160.000 euro per l'anno 2005 - corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2004 e trasferita ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge regionale n. 7/1999, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/REF del 20 gennaio 2005 - dall'unità previsionale di base 12.3.360.2.88 - capitolo 7962;

d) di 195.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 9.2.320.1.504 - capitolo 7999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 novembre 2005

ILLY

05R0779

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2005, n. 27.

Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione) e disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 14 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione);

b) l'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (modificativo dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2003);

c) i commi 2 e 3 dell'art. 31 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (modificativi, rispettivamente, degli articoli 11 e 13 della legge regionale 11/2003).

Art. 2.

Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 3/1999

1. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), dopo la parola «innovazione» sono soppresses le parole: «di cui alla legge regionale n. 11/2003 e successive modifiche».

Art. 3.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 4/2005

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004), le parole «dell'art. 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)».

Art. 4.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione.

2. I regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale n. 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 108, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9 marzo 320 gennaio 272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5087 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al cui onere si provvede mediante storno dall'unità previsionale di base 9.2.320.2.1504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 con riferimento al capitolo 8005 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 novembre 2005

ILLY

06R0780

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 14.

Modifiche all'art. 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 22 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi».

1. L'art. 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi» è sostituito dal seguente:

«1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione

primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 18 novembre 2005

GALAN

06R0785

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 15.

Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 «Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 109 del 22 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, «Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36», è così sostituito:

«1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l'Autorità d'ambito deve altresì considerare ed includere la quota di cui al comma 2-ter. La tariffa così determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

«2-bis. nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica presente.

2-ter. l'autorità d'ambito competente per territorio destina una quota della tariffa relativa al servizio idrico, non inferiore al tre per cento, alle attività di difesa e di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, assegnando tali fondi alla comunità montana competente per territorio o in subordine ai comuni interessati, per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela ed alle attività di sistemazione idrica del territorio.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 18 novembre 2005

GALAN

06E0786

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 16.

Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla Misura 1 «Investimenti nelle aziende agricole» e alla Misura 2 «Insediamento dei giovani in agricoltura».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 109 del 22 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all'allegato 2 «Documento normativo di integrazione» del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 - 2006) previsto dal primo bando e dal secondo bando del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 «Investimento nelle aziende agricole» e Misura 2 «Insediamento dei giovani in agricoltura» e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell'insediamento dell'attività dei giovani agricoltori beneficiari.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 18 novembre 2005

GALAN

06R0787

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 17.

Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 109 del 22 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 45 della Costituzione e nello Statuto regionale, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'azione dell'associazionismo cooperativo ritenendolo strumento privilegiato dell'attività di cooperazione per la promozione, il miglioramento, l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva, anche attraverso il consolidamento del sistema cooperativo nell'ambito del proprio territorio, favorendone e sostenendone il processo di aggregazione e di integrazione con le realtà socio-economiche della Regione stessa.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La Regione, con le disposizioni della presente legge, intende contribuire alla realizzazione di progetti, presentati da cooperative operanti sia singolarmente che in forma associata, considerati dalla giunta regionale di interesse per la Regione.

2. I contributi ed i finanziamenti previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente alle cooperative venete iscritte all'albo delle società cooperative previste dal decreto ministeriale 23 giugno 2004 «Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.» e che operano singolarmente o agiscono attraverso forme associate, nonché alle associazioni di cooperative che presentano le caratteristiche indicate nell'art. 3, che sono state riconosciute ai sensi dell'art. 4 e che sono iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 5.

Art. 3.

Associazioni di cooperative

1. Sono riconosciute come associazioni di cooperative le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative che agiscono senza scopo di lucro, secondo i principi di mutualità, per le quali possano essere accertate rappresentatività e diffusione in ambito regionale.

2. Sono inoltre riconosciute come associazioni di cooperative anche le sezioni regionali venete delle centrali nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 recante provvedimenti per la cooperazione, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Riconoscimento delle associazioni di cooperative

1. Per ottenere il riconoscimento ed il conseguente inserimento nell'elenco regionale delle associazioni cooperative di cui all'art. 5, le associazioni di cooperative che ritengono di avere i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, devono farne richiesta alla giunta regionale, tramite la struttura regionale competente, entro il 30 novembre di ogni anno.

2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, riconosce le associazioni di cooperative.

3. La struttura regionale competente verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1.

4. La perdita dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, comporta la cancellazione dall'elenco a far data dal momento dell'assunzione del provvedimento della giunta regionale.

Art. 5.

Elenco regionale delle associazioni di cooperative

1. È istituito l'elenco regionale delle associazioni di cooperative presso la giunta regionale, la cui tenuta è affidata alla struttura regionale competente.

Art. 6.

Consulta della cooperazione

1. È istituita la consulta della cooperazione che ha sede presso la giunta regionale.

2. La consulta della cooperazione è composta:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di cooperazione, o da un suo delegato, che la convoca e la presiede;
- b) dai presidenti delle associazioni di cooperative di cui agli articoli 3 e 4, o da un loro delegato;

c) dal rappresentante dell'ufficio regionale del Ministero competente;

d) dal presidente della Veneto Sviluppo S.p.a. o da un suo delegato.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente designato dal presidente della consulta.

4. Alla nomina dei membri della consulta provvede la giunta regionale.

5. La consulta si riunisce almeno tre volte all'anno o ogniquale volta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti assegnati.

6. La partecipazione alle riunioni della consulta è a titolo gratuito salvo il rimborso spese, laddove spettante, ai sensi della vigente normativa in materia di personale regionale con qualifica dirigenziale.

7. Alla copertura delle spese per il funzionamento della consulta della cooperazione si fa fronte mediante l'utilizzazione delle risorse individuate con apposita delibera della giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 2.

8. Entro novanta giorni dall'istituzione, la consulta della cooperazione propone il proprio regolamento interno che viene approvato dalla giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine, vi provvede direttamente la giunta regionale.

Art. 7.

Compiti della consulta della cooperazione

1. La consulta della cooperazione:

a) esprime parere su progetti di legge e di regolamento riguardanti la materia della cooperazione o interessanti le associazioni della cooperazione, sull'istituzione del centro studi di cui all'art. 8 nonché su eventuali ulteriori provvedimenti per i quali la giunta regionale ne faccia richiesta;

b) propone alla giunta regionale attività o interventi riguardanti il mondo della cooperazione nell'ambito del territorio regionale;

c) coordina l'attività del centro studi istituito ai sensi dell'art. 8;

d) formula proposte sull'assegnazione delle risorse che la giunta regionale intende destinare alla cooperazione;

e) promuove convegni, incontri, dibattiti o seminari sui temi della cooperazione con la partecipazione dei soggetti sociali ed economici maggiormente interessati, anche in ambito comunitario.

Art. 8.

Centro studi per la cooperazione

1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la consulta della cooperazione, istituisce il centro studi per la cooperazione quale organismo culturale di ricerca finalizzato a supportare l'attività della consulta di cui all'art. 6.

2. Compiti del centro di cui al comma 1 sono:

a) monitorare il sistema cooperativo regionale nelle sue realtà qualitative e quantitative;

b) raccogliere esperienze nazionali e comunitarie in ambito cooperativo;

c) elaborare criteri di indirizzo in merito alle azioni di promozione, ammodernamento e sviluppo della cooperazione veneta;

d) individuare le aree di progettazione operativa e di intervento in ambito cooperativo da proporre alla consulta della cooperazione;

e) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sulla cooperazione veneta.

3. La giunta regionale individua annualmente le risorse da destinare al funzionamento del centro studi.

Art. 9.

Piano di intervento

1. La giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di intervento annuale per la cooperazione, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione».

2. Il piano provvede a:

a) stabilire le linee di intervento a favore della cooperazione sulla base delle quali vengono determinate le risorse necessarie all'attuazione delle stesse;

b) quantificare le risorse da destinare alle cooperative singole o in forma associata attraverso specifici bandi nonché le risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 6, comma 7, all'art. 8, comma 3 e agli articoli 10 e 13.

Art. 10.

Sostegno all'associazionismo cooperativo

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, assegna le risorse da destinare alle associazioni di cooperative finanziando specifici progetti, su proposta della consulta, in relazione ai quali indica i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione degli stessi.

2. Tali progetti riguardano:

- a) la promozione cooperativa;
- b) la qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei cooperatori;
- c) la divulgazione del metodo cooperativo;
- d) l'assistenza tecnica, amministrativa e sindacale alle cooperative aderenti;
- e) l'organizzazione dei servizi atti ad agevolare la gestione delle imprese cooperative;
- f) lo svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.

3. Le associazioni di cooperative, entro il 31 marzo di ogni anno, possono predisporre i progetti direttamente o attraverso enti o altre strutture dalle stesse incaricate.

4. I contributi di cui al presente articolo sono suddivisi nella misura del trenta per cento tra le associazioni di cooperative in parti uguali e per il restante settanta per cento sulla base della rappresentatività e articolazione territoriale di ciascuna, determinate con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11.

Sostegno alle cooperative

1. La Regione del Veneto, per le finalità di cui alla presente legge, concede contributi in conto capitale alle cooperative in possesso dei requisiti di piccola e media impresa ai sensi della vigente disciplina comunitaria.

2. Per poter usufruire dei contributi regionali le cooperative devono trovarsi, al momento della erogazione e per tutta la durata del beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e successive modifiche, ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.

3. Le cooperative singole o nelle loro forme associate devono avere sede operativa nel Veneto e realizzare nel territorio regionale almeno il cinquanta per cento del fatturato medio complessivo, riferito al triennio precedente la domanda di accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

4. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione delle risorse stanziata dalla Regione, sono considerati prioritari i progetti e le iniziative presentati da cooperative il cui organico complessivo sia costituito in prevalenza da soci lavoratori o lavoratori non soci con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore».

5. I criteri di cui al comma 3 non si applicano nei confronti delle cooperative il cui organico sia costituito prevalentemente da soci che svolgono professioni o attività per il cui esercizio è previsto l'obbligo per legge dell'iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché nei confronti delle cooperative di guide turistiche, interpreti, corrieri, guide alpine, aspiranti guide, guide naturalistico-ambientali e maestri di sci.

Art. 12.

Rispetto della normativa comunitaria e divieto di cumulo

1. I contributi sono assegnati alle cooperative singole o in forma associata secondo la disciplina di cui ai regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (*de minimis*), n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea 13 gennaio 2001 n. L 10 e n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (*de minimis*) nei settori dell'agricoltura e della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 ottobre 2004 n. L 325.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da norme comunitarie, statali, regionali.

Art. 13.

Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.a.

1. La giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.a., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.a. i seguenti fondi:

a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.a. quale socio sovventore;

b) fondo per la concessione di contributi destinati all'aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.

3. La giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:

a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.a. nell'ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;

b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per l'ammissione ai fondi di cui al comma 2;

c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le relative modalità di gestione;

d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.a., a valere sulle risorse dei fondi gestiti.

4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1.

Art. 14.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 «Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo» come modificata dall'art. 17 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 800.000,00 per ogni esercizio del triennio 2005-2007, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'UPB U0202 «Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione» del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.

2. Alle spese di investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2005-2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 «Fondo speciale per le spese di investimento», partita n. 6 «Interventi in materia di cooperazione»; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0062 «Aiuti allo sviluppo economico e all'innovazione» viene incrementato di euro 3.500.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2005 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 18 novembre 2005

GALAN

06R0788

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2005, n. 18.

Istituzione del servizio civile regionale volontario

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 109 del 22 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene il servizio civile quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini più consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti e quale investimento della comunità veneta sulle giovani generazioni. A questo scopo la Regione istituisce il servizio civile regionale volontario.

Capo II

SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO

Art. 2.

Ambiti di servizio

1. Il servizio civile regionale volontario realizza le finalità di cui all'art. 1 attraverso l'attuazione di progetti di assistenza e servizio sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, di promozione e organizzazione di attività educative e culturali, dell'economia solidale e, di protezione civile.

Art. 3.

Durata

1. Il servizio civile regionale volontario dura da sei a dodici mesi, prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi. Il numero di ore di servizio può variare tra diciotto e trenta ore settimanali. Il numero di giorni di servizio non può essere inferiore a tre e superiore a sei la settimana.

Art. 4.

Registro

1. Concorrono alla gestione del servizio civile regionale volontario gli enti e le associazioni iscritte in apposito registro tenuto presso l'ufficio per il servizio civile regionale di cui all'art. 10.

2. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui al comma 1 gli enti e le associazioni, attive da almeno due anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile regionale;
- c) capacità organizzativa e d'impiego dei volontari del servizio civile regionale.

3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui all'art. 5.

Art. 5.

Progetti d'impiego dei volontari

1. Gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'art. 4 possono presentare alla Regione progetti d'impiego di volontari negli ambiti di servizio indicati all'art. 2.

2. I volontari del servizio civile regionale non possono essere impiegati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.

3. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare i volontari per eventuali infortuni e malattie derivanti dallo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Per la valutazione dei progetti di impiego dei volontari si considerano nell'ordine:

- a) l'utilità e la rilevanza sociale in riferimento al contesto di attuazione;
- b) il percorso di crescita civica e professionale dei volontari, attraverso il programma di formazione e l'esperienza di servizio nella sua totalità;
- c) la possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i volontari;
- d) la capacità di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario;
- e) l'adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari.

5. I progetti, approvati dalla giunta regionale, sono inseriti nei bandi di cui all'art. 7, commi 2 e 3.

Art. 6.

Contributi regionali per l'attuazione dei progetti d'impiego dei volontari

1. La Regione eroga contributi per l'attuazione dei progetti di servizio civile regionale volontario, provvedendo al rimborso delle spese sostenute dagli enti gestori:

- a) nella misura massima del sessanta per cento, per gli enti locali, le unità locali socio-sanitarie, le università degli studi e gli altri enti pubblici;
- b) nella misura massima del novanta per cento, per gli enti e le associazioni private senza fini di lucro.

2. Sono considerate spese per l'attuazione dei progetti:

- a) le spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all'art. 17;
- b) le spese per la formazione dei volontari;
- c) le spese per la copertura assicurativa dei volontari;
- d) le indennità mensili;

e) le spese di trasporto, vitto e alloggio dei volontari, quando siano presupposti necessari all'attuazione del progetto d'impiego.

3. Tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo regionale devono essere rendicontate.

Art. 7.

Ammissione al servizio civile regionale volontario

1. Possono svolgere il servizio civile regionale volontario i cittadini italiani e comunitari residenti o domiciliati in Veneto che:

a) abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età al momento della presentazione della domanda;

b) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica, certificata dal servizio sanitario nazionale, in relazione al servizio da svolgere.

2. La Regione pubblica ogni sei mesi un bando per l'avviamento al servizio civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili è determinato ogni anno entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio regionale di previsione annuale, in relazione alle risorse finanziarie stanziaste.

3. Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei volontari, i progetti d'impiego, gli enti gestori, le sedi di servizio, le date di avviamento al servizio, l'importo delle indennità di servizio e dei premi di fine servizio.

Art. 8.

Indennità di servizio e premi di fine servizio

1. Ai volontari del servizio civile regionale di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni non compiuti al momento della presentazione della domanda viene corrisposta dagli enti gestori un'indennità di 15.00 euro al giorno, compresi i giorni festivi e di riposo, a condizione che prestino servizio trenta ore la settimana. L'indennità viene ridotta del 40 per cento se i volontari prestano servizio diciotto ore la settimana e, viene ridotta in proporzione, nel caso di monte orario settimanale compreso tra le diciotto e le trenta ore.

2. La Regione corrisponde ai volontari di cui al comma 1 un premio di fine servizio pari a 2.000,00 euro per ogni periodo di dodici mesi di servizio svolti con un monte orario settimanale di trenta ore. Per i volontari che abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a dodici mesi e per un numero di ore settimanali inferiore a trenta il premio di fine servizio viene ridotto in analogia con quanto previsto al comma 1 per la riduzione dell'indennità di servizio.

3. La giunta regionale, sentita la consulta per il servizio civile regionale di cui all'art. 11, può stabilire con proprio provvedimento indennità di servizio e premi di fine servizio per i volontari che appartengano a fasce d'età diverse da quella di cui al comma 1.

4. Le indennità di servizio e i premi di fine servizio di cui al presente articolo sono rivalutate ogni tre anni sulla base degli indici ISTAT.

Art. 9.

Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile

1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle università degli studi dei crediti formativi derivanti dalla prestazione del servizio civile volontario e dalle attività formative connesse.

2. La Regione promuove l'adozione di misure volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale volontario, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e con gli enti senza scopo di lucro.

3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti strumentali regionali con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

4. Gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti in ambito regionale possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale volontario del Veneto.

5. La Regione può prevedere ulteriori benefici economici per i volontari in servizio civile regionale.

Art. 10.

Ufficio per il servizio civile regionale

1. È istituito presso la giunta regionale l'ufficio per il servizio civile regionale.

2. La dotazione del personale dell'ufficio è fissata con apposito provvedimento della giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento dell'ufficio la Regione si avvale anche di collaboratori e consulenti di comprovata esperienza nella gestione del servizio civile.

3. L'ufficio per il servizio civile regionale:

a) gestisce il registro degli enti e delle associazioni di cui all'art. 4;

b) predispone lo schema di progetto d'impiego dei volontari di cui all'art. 5;

c) valuta i progetti d'impiego dei volontari di cui all'art. 5;

d) eroga i contributi di cui all'art. 6;

e) predispone i bandi di avviamento al servizio di cui all'art. 7;

f) predispone il programma triennale delle azioni di promozione e sostegno del servizio civile di cui all'art. 12 e concorre alla loro attuazione;

g) eroga i finanziamenti agli enti e associazioni che concorrono all'attuazione delle azioni di cui al capo III.

Art. 11.

Consulta per il servizio civile regionale

1. È istituita la consulta per il servizio civile regionale quale organo consultivo della giunta regionale per le attività previste dalla presente legge.

2. La consulta è composta da non più di dieci membri, individuati dalla giunta regionale in maggioranza tra i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che impiegano volontari in servizio civile, o abbiano svolto attività significative e documentabili di formazione connesse al servizio civile regionale volontario.

3. Alle riunioni della consulta partecipano il presidente della giunta regionale o un suo delegato ed un rappresentante del consiglio regionale, il responsabile dell'ufficio per il servizio civile regionale ed un rappresentante dell'osservatorio regionale permanente sulla condizione giovanile di cui all'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1988, n. 29 «Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani» come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 37.

4. La consulta dura in carica cinque anni. I componenti possono essere riconfermati.

5. La consulta esprime il proprio parere:

a) sul programma triennale degli interventi di cui all'art. 12;

b) sui progetti di impiego dei volontari presentati dagli enti ed associazioni di cui all'art. 5;

c) sull'assegnazione di contributi e finanziamenti per attività connesse al servizio civile regionale volontario.

6. La consulta ed i suoi componenti possono presentare proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all'art. 12.

7. La consulta viene convocata per la prima volta entro sessanta giorni dalla sua costituzione. In seguito viene convocata almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo richieda la giunta regionale o almeno un terzo dei componenti della consulta stessa.

8. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla giunta regionale con apposito provvedimento, emanato entro sessanta giorni dalla prima convocazione, nel quale viene disciplinato anche il rimborso delle spese ai componenti la consulta.

Capo III

AZIONI DI PROMOZIONE, QUALIFICAZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO CIVILE

Art. 12.

Azioni e programma triennale

1. Ai fini della presente legge sono azioni di promozione, qualificazione e sostegno del servizio civile regionale volontario:

- a) il finanziamento dei progetti di impiego dei volontari;
- b) il reperimento di dati ed elementi conoscitivi relativi alle diverse tipologie ed esperienze di servizio civile volontario;
- c) l'informazione;
- d) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili del servizio civile regionale volontario;
- e) la formazione generale e specifica dei volontari;
- f) la verifica delle attività di formazione e aggiornamento;
- g) la verifica dei progetti di impiego dei volontari e della loro attuazione;
- h) la costituzione e la valorizzazione di coordinamenti, associazioni o consorzi di enti per la formazione dei volontari, l'aggiornamento dei responsabili e per la gestione del servizio civile regionale volontario.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della consulta per il servizio civile regionale, il consiglio regionale approva il primo programma triennale delle azioni di cui al comma 1, su proposta della giunta regionale. I successivi programmi triennali sono approvati entro novanta giorni dalla scadenza del programma precedente.

3. Il programma triennale fissa le priorità e i tempi d'intervento, nonché i criteri di concessione dei contributi e dei finanziamenti regionali agli enti e alle associazioni che realizzano gli interventi.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del programma triennale, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.

5. Il programma triennale mantiene validità sino all'approvazione del programma triennale successivo.

Art. 13.

Ricognizione delle esperienze e tipologie di servizio civile volontario

1. In fase di prima applicazione al fine di individuare elementi utili per la redazione e valutazione dei progetti d'impiego dei volontari in servizio civile regionale, l'ufficio per il servizio civile regionale provvede a una ricognizione delle esperienze di servizio civile volontario svolte in Veneto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono oggetto di ricognizione anche l'anno di volontariato sociale promosso dalla Caritas italiana e le esperienze di servizio civile femminile svolte presso gli enti locali del Veneto che hanno aderito alla sperimentazione promossa dal dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e altre analoghe forme di servizio civile femminile.

Art. 14.

Informazione

1. La Regione promuove la conoscenza del servizio civile regionale volontario attraverso:

- a) i mezzi d'informazione televisiva e radiofonica;
- b) la rete dei servizi Informagiovani;
- c) l'organizzazione di campagne informative nelle scuole, nelle università e nel terzo settore;
- d) la partecipazione a fiere di interesse giovanile;
- e) l'istituzione di una banca dati degli enti e dei progetti di servizio civile, consultabile in Internet;
- f) l'organizzazione di una conferenza annuale sul servizio civile, finalizzata a divulgare i progetti migliori e a favorire uno scambio di esperienze tra gli operatori.

2. La giunta regionale organizza ogni anno un corso di formazione e aggiornamento per gli operatori che promuovono e diffondono la conoscenza del servizio civile e provvede altresì alla produzione e distribuzione negli Informa-giovani, nelle scuole e nelle università e negli enti del terzo settore, di materiale informativo cartaceo e multimediale. A tal fine si procede ad una ricognizione preliminare delle attività svolte in questo ambito da associazioni ed enti locali, per recuperare e valorizzare le esperienze positive.

Art. 15.

Formazione dei volontari

1. La Regione promuove e sostiene attività di formazione generale e specifica, che abbiano come destinatari i volontari in servizio civile regionale.

2. La formazione generale dei volontari in servizio civile è formazione civica improntata ai valori espressi nella Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare al dovere di solidarietà sociale e al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. La Regione sostiene prioritariamente le attività di formazione civica che includano forme di ricerca e sperimentazione di soluzione non violenta dei conflitti.

3. La formazione specifica è variabile in relazione alla tipologia d'impiego del volontario. La Regione sostiene prioritariamente le attività di formazione specifica volte a migliorare la capacità di relazione tra i volontari e i destinatari dei servizi alla persona, con particolare riguardo ad anziani, minori e giovani in condizione di disagio familiare o sociale, disabili fisici e psichici, persone senza fissa dimora, alcolisti e tossicodipendenti, nomadi, emarginati gravi.

4. La formazione ha complessivamente una durata minima di ottanta ore, di cui almeno trenta dedicate alla formazione generale e cinquanta alla formazione specifica, da tenersi in prevalenza nel periodo iniziale di servizio.

Art. 16.

Associazioni e coordinamenti di enti per la formazione

1. Al fine di rimuovere le difficoltà organizzative ed economiche che rendono problematica la realizzazione delle attività formative, la Regione promuove e sostiene tutte le forme di associazione e coordinamento fra gli enti, che abbiano come scopo la formazione dei volontari del servizio civile regionale.

2. La Regione promuove, d'intesa con l'Unione delle province e con l'ANCI regionale, coordinamenti provinciali di enti locali e ULSS, a cui possono essere ammessi anche altri enti pubblici che ne facciano richiesta. La Regione promuove e sostiene analoghi coordinamenti delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni senza fini di lucro, preferibilmente presso il centro servizi per il volontariato di ciascuna provincia.

Art. 17.

Formazione e aggiornamento dei responsabili

1. La giunta regionale organizza corsi di formazione e aggiornamento, con cadenza annuale, per i responsabili del servizio civile, riconoscendo e valorizzando le migliori esperienze degli enti e delle associazioni che gestiscono il servizio civile.

2. I corsi hanno per oggetto la predisposizione dei progetti d'impegno dei volontari del servizio civile regionale, e la conoscenza, gestione e valorizzazione della peculiare risorsa umana rappresentata dai volontari.

3. La giunta regionale organizza specifici corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio formativo dei volontari del servizio civile regionale.

Art. 18.

Verifiche e attività di monitoraggio

1. Al fine di garantire la qualità e lo sviluppo del servizio civile regionale volontario, la giunta regionale provvede a verificare la corretta attuazione dei progetti approvati, dedicando particolare attenzione al monitoraggio delle attività formative.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Fondo regionale per il servizio civile regionale volontario

1. È istituito il fondo regionale per il servizio civile regionale volontario, al fine di far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al finanziamento del fondo concorrono:

- a) le risorse comunitarie
- b) i contributi di soggetti pubblici o privati, con o senza vincoli specifici;
- c) la quota di stanziamento annuale stabilita in sede di approvazione della legge finanziaria.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 20, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007; contestualmente la dotazione dell'upb U0161 «Interventi di sostegno al terzo settore» viene incrementata di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2005 e per sola competenza nei due successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 18 novembre 2005

GALAN

06R0789

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2005, n. 59.

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 9 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi

1. I profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'art. 3.

Art. 2.

Soggetti legittimati a presentare la domanda

1. Possono presentare la domanda per l'acquisto degli alloggi di cui all'art. 1 gli assegnatari originari degli alloggi a loro riservati ai sensi dell'art. 17 della legge n. 137/1952 o dell'art. 34 della legge n. 763/1981, ovvero, in caso di decesso dell'assegnatario originario, i familiari che con lui convivevano ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.

2. Gli assegnatari o i familiari di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato, determinato ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 luglio 1998, n. 45, nonché delle relative spese di conduzione all'atto della presentazione della domanda di acquisto.

Art. 3.

Prezzo di cessione degli immobili

1. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui all'art. 1 è determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

Art. 4.

Adempimenti dei comuni

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni nel cui territorio siano presenti alloggi interessati dalle disposizioni della presente legge rendono noto ai soggetti di cui all'art. 2 la facoltà di presentare la domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati nel termine indicato all'art. 1.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano alla competente struttura regionale lo stato di attuazione delle vendite degli alloggi di cui all'art. 1, qualora già inseriti nel programma regionale di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero formulano le proposte di inserimento in detto programma.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Il vicepresidente: GELLI

05R0781

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2005, n. 60.

Anticipazione di cassa in favore dei comuni di Carrara e Massa e della provincia di Lucca per la sottoscrizione di aumento di capitale sociale nella Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 23 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Anticipazione di cassa in favore dei comuni di Carrara e Massa e della provincia di Lucca per la sottoscrizione di aumento di capitale sociale nella Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione di cassa a favore del comune di Carrara, del comune di Massa e della provincia di Lucca ai fini della sottoscrizione da parte di questi ultimi dell'aumento di capitale della Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a., di cui sono soci.

2. L'anticipazione di cassa è concessa agli enti locali individuati al comma 1 nei limiti dei seguenti importi massimi:

- a) comune di Carrara, € 6.045.746,40;
- b) comune di Massa, € 449.874,00;
- c) provincia di Lucca, € 429.874,20.

3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari dell'anticipazione di cassa, sono tenuti a partecipare all'aumento di capitale entro trenta giorni dall'erogazione della somma concessa in anticipazione da parte della Regione ed alla restituzione di detta somma, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi.

4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione si riserva il diritto di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, relativi anche a contributi concessi a qualunque titolo dallo Stato, dalla Unione europea o da altri enti.

5. La giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare le modalità per l'erogazione e per il rimborso delle somme concesse in anticipazione.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in complessivi € 6.925.494,60 si fa fronte con la seguente variazione di bilancio anno 2005 di uguale importo per competenza e cassa.

ANNO 2005 - *Uscita in aumento:*

UPB 532 «Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali — Spese di investimento» per euro 6.925.494,60;

Entrata in aumento:

UPB 452 «Entrate vincolate» per € 6.925.494,60.

Art. 3.

Erogazione delle anticipazioni

1. L'erogazione delle anticipazioni di cui alla presente legge è subordinata all'accettazione da parte degli enti beneficiari delle modalità relative all'erogazione stessa, comprese le disposizioni in ordine alla prestazione di garanzie, delle procedure di rimborso, dei tempi di sottoscrizione dell'aumento di capitale, della riserva regionale del diritto al trattenimento dei contributi di cui al comma 4 dell'art. 1.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 novembre 2005

GELLI

05R0782

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005, n. 34.

Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 60 del 2 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriori destinazioni del fondo unico delle politiche della pesca

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, può destinare il Fondo per il credito agevolato alle piccole e medie imprese del settore pesca ed acquacoltura istituito a norma della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito individuato come «Fondo»), oltre che alle forme di intervento contemplate dalla stessa legge che risultino tuttora compatibili

con le linee-guida comunitarie in materia di aiuti alla pesca ed all'acquacoltura, anche alle azioni selezionate ai fini della legge regionale 22 agosto 2004, n. 22 concernente: nuove disposizioni in materia di politiche regionali di sostegno alla pesca ed alla acquacoltura, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2 comma 1 lettere f) e g) della stessa legge.

2. Nell'ambito del predetto Fondo è peraltro fatta salva la destinazione della somma di € 770.425,90 alla reintegrazione delle risorse originariamente stanziati per l'intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e dei marittimi che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 212 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 15.

3. Le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 trovano applicazione anche alle residue disponibilità finanziarie del fondo scaturenti da risorse assegnate alla FIRA fino al 31 dicembre 2004, che non siano state utilizzate alla stessa data per le finalità proprie della legge regionale n. 154/1997.

Art. 2.

Modalità di gestione

1. L'eventuale erogazione di contributi a qualsiasi titolo attribuiti nell'ambito delle disposizioni dell'art. 1 è soggetta all'esperimento di preventive notifiche dei relativi regimi di aiuto, ove dovute ai sensi della vigente normativa comunitaria sugli aiuti alla pesca ed all'acquacoltura.

2. Le modalità generali di gestione del Fondo sono definite in apposita convenzione tra la competente struttura amministrativa regionale e la società finanziaria regionale FIRA S.p.a., nel rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza. La convenzione potrà anche prevedere che la FIRA fornisca un supporto tecnico all'espletamento delle istruttorie e dell'attività amministrativo-contabile; gli oneri di gestione delle attività disciplinate dalla convenzione non potranno comunque eccedere la quota del 2% del Fondo amministrato.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. La presente legge è priva di oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 novembre 2005

DEL TURCO

05R0772

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2005, n. 19.

Disciplina del referendum statutario, della pubblicazione e della promulgazione dello Statuto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 59 del 14 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 123 della Costituzione, disciplina la procedura di richiesta, indizione e svolgimento del *referendum* avente ad oggetto lo Statuto e le leggi di revisione statutaria nonché i profili riguardanti la loro promulgazione e pubblicazione.

Art. 1.

Pubblicazione dello Statuto, delle leggi di revisione statutaria e richiesta referendaria

1. Il presidente del consiglio regionale trasmette al presidente della giunta regionale il testo dello Statuto e delle leggi di revisione statutaria approvato ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione del consiglio regionale.

2. Il presidente della giunta regionale provvede alla immediata pubblicazione dello Statuto e delle leggi di revisione statutaria nel *Bollettino ufficiale* della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione, con l'intestazione: «Testo dello Statuto o della legge di revisione statutaria approvato in seconda deliberazione a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione», seguita dal titolo e dal testo dello Statuto o della legge, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale possono chiedere che si proceda al *referendum* popolare, a norma dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione e della presente legge. Deve essere espressamente indicato il numero delle firme occorrenti per la regolare richiesta referendaria, calcolato ai sensi dell'art. 7.

3. Il termine di tre mesi per la richiesta di *referendum* e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 3.

Promulgazione in assenza di richieste referendarie e di impugnativa del Governo

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'art. 2, comma 3, non sono presentate richieste di *referendum* impugnativo di legittimità costituzionale promosse dal Governo, il presidente della giunta regionale promulga lo Statuto o la legge di revisione statutaria con la seguente formula: «Il consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata; il presidente della giunta regionale promulga il seguente Statuto o legge di revisione statutaria: testo». Lo Statuto o la legge di revisione statutaria è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Art. 4.

Richiesta referendaria

1. La richiesta di *referendum* indica la proposta di Statuto o di legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, la data della sua approvazione finale da parte del consiglio regionale e la data e il numero del *Bollettino ufficiale* della Regione nella quale è stata pubblicata.

2. Il quesito da sottoporre al *referendum* consiste nella formula seguente: «Approvate il testo dello Statuto o della legge di revisione statutaria concernente: «titolo della legge», approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania n. ... del....?».

Art. 5.

Richiesta popolare

1. Gli elettori che intendono esercitare l'iniziativa referendaria in numero di almeno cinquanta promotori si presentano muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione presso l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale.

2. All'atto del deposito della richiesta, i promotori individuano fra di essi tre delegati ai quali sono affidate funzioni di rappresentanza nei rapporti con l'ente.

3. Il dirigente del consiglio regionale responsabile del procedimento redige un verbale sottoscritto dai promotori e dal responsabile stesso con cui si dà atto del deposito delle richieste, del quesito referendario, delle designazioni di cui al comma 2 e di ogni altro elemento utile. Copia del verbale è rilasciata ai promotori medesimi a prova dell'avvenuto deposito.

4. Il responsabile del procedimento invia immediatamente copia del verbale di cui al comma 3 al Presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro sette giorni dall'avvenuto deposito.

Art. 6.

Regolarità della richieste

1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verifica la regolarità della richiesta e del quesito referendario, valutando la conformità degli stessi alle prescrizioni della presente legge.

2. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La decisione è immediatamente comunicata ai delegati e al presidente della giunta regionale ed è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. In caso di irregolarità sanabili l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale dà comunicazione ai delegati che provvedono entro sette giorni.

4. In caso di irregolarità insanabili ovvero non sanate nel termine di sette giorni, l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale dichiara improcedibile la richiesta.

5. L'improcedibilità non preclude la presentazione di nuove richieste di *referendum* se non è scaduto il termine di tre mesi.

Art. 7.

Determinazione del numero necessario delle firme e raccolta delle stesse

1. La fissazione del numero di firme necessarie ai fini dell'indizione del *referendum* pari a un cinquantesimo degli elettori è effettuata dall'ufficio di Presidenza del consiglio regionale sulla base del numero degli elettori accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del consiglio regionale in carica.

2. Per la raccolta e l'autenticazione delle firme degli elettori della Regione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, e successive modificazioni.

Art. 8.

Deposito delle firme

1. I delegati provvedono al deposito presso l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale dei moduli contenenti le firme degli elettori, con allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi.

2. Il responsabile del procedimento redige verbale da cui risulta la data del deposito, la dichiarazione dei delegati in ordine al numero delle firme depositate e regolarmente autenticate e il numero delle certificazioni allegate.

3. Il verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento e in doppio originale. Uno degli originali è consegnato ai prova dell'avvenuto deposito.

4. Il responsabile del procedimento invia immediatamente col verbale di cui al comma 3 al presidente del consiglio regionale presidente della giunta regionale che ne cura la pubblicazione *Bollettino ufficiale* della Regione entro sette giorni dall'avvenuto deposito.

Art. 9.

Verifica della regolarità delle sottoscrizioni

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, in base all'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, esamina le sottoscrizioni e decide sulla regolarità all'unanimità dei componenti. Se manca l'unanimità decide il consiglio regionale appositamente convocato nei quindici giorni successivi.

2. Il provvedimento avente ad oggetto l'esito della verifica di regolarità delle sottoscrizioni è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro quaranta giorni dalla trasmissione al Presidente del consiglio regionale del verbale di cui all'art. 8, comma 4.

Art. 10.

Esito negativo della verifica. Promulgazione dello Statuto e della legge di revisione statutaria

1. In caso di irregolarità della richiesta o delle sottoscrizioni, il presidente della Regione, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo dello Statuto o della legge di revisione statutaria nel *Bollettino ufficiale* della Regione e se non risultano impugnative promosse dal Governo, promulga lo Statuto o la legge con la seguente formula: «il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di *referendum* - ovvero le sottoscrizioni - presentata in data ... è stata dichiarata irregolare con provvedimento pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. ... del; sono decorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione; Il presidente della giunta regionale promulga il seguente Statuto - o la seguente legge di revisione statutaria -: testo. Lo Statuto - o la legge di revisione Statutaria - è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Art. 11.

Esito positivo della verifica e indizione del referendum

1. Se la richiesta di *referendum* e la raccolta delle sottoscrizioni sono dichiarate regolari, il Presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 9, comma 2, indice il *referendum* con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

3. Il decreto di indizione è immediatamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Nel caso di scioglimento del consiglio regionale è sospesa la procedura referendaria dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Essa riprende entro i successivi tre mesi dalla elezione del nuovo consiglio regionale.

Art. 12.

Richiesta referendaria dei consiglieri regionali

1. Se la richiesta di *referendum* è effettuata dai consiglieri regionali in numero non inferiore ad un quinto dei componenti il consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal segretario generale del consiglio regionale, il quale attesta contestualmente che i richiedenti sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.

2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Il presidente da atto del deposito mediante processo verbale.

4. La richiesta di *referendum* con allegato un originale del verbale di deposito è inviata dal presidente del consiglio regionale al presidente della giunta regionale il quale ne dà annuncio nel *Bollettino ufficiale* della Regione; l'annuncio riporta le indicazioni stabilite dall'art. 4.

5. Il presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 indice il *referendum* ai sensi dell'art. 11.

Art. 13.

Svolgimento del referendum, operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati

1. Per le operazioni di voto e di scrutinio nonché per la proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 e successive modificazioni.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum* secondo le modalità di cui all'art. 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, ove seguono, alla scelta dell'elettore, le due risposte: «Sì all'approvazione» - «No all'approvazione».

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 14.

Esito del referendum

1. Se le risposte «Sì all'approvazione» costituiscono la maggioranza dei voti validi, il presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, procede alla promulgazione dello Statuto o della legge di revisione statutaria con la seguente formula: «Il Consiglio regionale ha approvato; il *referendum* indetto in data ... ha dato esito favorevole; il presidente della giunta regionale promulga lo Statuto - o la seguente legge di revisione statutaria -: testo. Lo Statuto - o la legge di revisione statutaria - è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

2. Se le risposte «No all'approvazione» costituiscono la maggioranza o la metà dei voti validi, non si procede alla promulgazione. Il presidente della giunta regionale cura la pubblicazione del risultato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 15.

Impugnazione dello Statuto o della legge di revisione statutaria dinanzi alla Corte costituzionale. Sospensione dei termini

1. Se il Governo della Repubblica promuove, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sul disegno di statuto o di legge di revisione statutaria, il Presidente della giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del *referendum* entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 2, è sospeso sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale. Nel periodo della sospensione è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

3. Se la Corte costituzionale rigetta il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 2, riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. Tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.

4. Se la proposta di Statuto o di legge di revisione statutaria è dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla stessa perdono efficacia.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli 9 novembre 2005

BASSOLINO

05R0793

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 1 2 1 *

€ 2,00